

definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle presenti linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;

definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità.

15A02720

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2015.

Criteri e modalità per la designazione delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, che ne prevede l'applicabilità ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d'imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km.;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus";

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ai cui sensi, salvo quanto previsto all'art. 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto; l'art. 2, lettera n), che definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; l'art. 3, comma 7, in cui si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all'art. 12 del predetto regolamento UE 181/2011 e che al fine di garantire la tu-

tela uniforme dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto n. 169, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate dette stazioni;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Considerato che in data 20 marzo 2014 la Commissione europea ha chiarito che è possibile che l'assistenza in relazione ad alcune soltanto delle forme di disabilità o mobilità sia garantita parzialmente, talché l'assenza di alcune infrastrutture od attrezzature non impedisce la designazione di stazioni di autobus;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, sono tenute a fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta le stazioni di autobus presidiate e dotate di almeno una delle seguenti strutture:

- a) banco dell'accettazione;
- b) sala d'attesa;
- c) biglietteria

e nelle quali siano previste, quale media giornaliera nell'anno solare precedente a quello di riferimento, non meno di 55 fermate per la salita o la discesa dei passeggeri nei programmi di esercizio di servizi di linea, il cui percorso da un capolinea all'altro è superiore a 250 km. Qualora le stazioni non dispongano di infrastrutture od attrezzature idonee a garantire l'assistenza in relazione a tutte le forme di disabilità o a mobilità ridotta, di tale circostanza si dà atto nel decreto dirigenziale di cui all'art. 2, comma 2, e gli enti di gestione delle stazioni stesse ne danno informazione ai passeggeri.

2. I criteri di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, sentite le regioni e le province autonome.

3. Non sono considerati, ai fini del presente decreto, i luoghi, seppur presidiati ed aventi strutture a supporto dei passeggeri, presso i quali effettuano esclusivamente la sosta gli autobus impiegati in servizi di noleggio con conducente.



Art. 2.

1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità le stazioni di autobus individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e tenuto conto delle stazioni indicate dalle regioni e dalle province autonome secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità sono designate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Del provvedimento di designazione è data adeguata pubblicità, anche mediante l'utilizzazione di siti istituzionali.

3. Entro novanta giorni dalla individuazione di nuove stazioni, le regioni e le province autonome forniscono le relative comunicazioni di aggiornamento di quanto indicato ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità provvede ad aggiornare l'elenco delle stazioni designate ai sensi del comma 2.

5. Le stazioni di autobus nelle quali non sono previste almeno 55 fermate per la salita o la discesa dei passeggeri dotate di almeno una delle strutture di cui all'art. 1, comma 1, hanno comunque facoltà di chiedere di essere indicate tra le stazioni che forniscono assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 181/2011, nelle stazioni designate ai sensi del presente decreto, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente assistenza, almeno nella misura specificata nella parte a) dell'allegato I al medesimo provvedimento comunitario, alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 dello stesso regolamento (UE) n. 181/2011.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: LUPU

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1121

15A02764

DECRETO 1° aprile 2015.

Designazione della stazione di autobus «Terminal Romano» che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus";

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 marzo 2015, n. 84, di attuazione dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 169/14;

Visto in particolare l'art. 12 del regolamento (UE) n. 181/11, il quale dispone che gli Stati membri designano le stazioni di autobus in cui è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

Visti in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo n. 169/2014: l'art. 1, comma 3, ai cui sensi il regolamento n. 181/2011 si applica, salvo quanto previsto all'art. 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica; l'art. 2, comma 1, lettera n), che definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; l'art. 3, comma 7, in cui si stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione, prevista al citato art. 12 del regolamento UE 181/11, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 84/2015: l'art. 2, comma 1, che prevede che le regioni e le province autonome comunichino alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità le stazioni di autobus da esse individuate; l'art. 2, comma 2, in base al quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente, con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità sono designate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

